



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

**R.G. 12333/2023**

Il Giudice,

dott.ssa Lisa Torresan

a scioglimento della riserva assunta

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento per ricorso cautelare *ante causam* ex art 671 cpc promosso da

**Fall. Suolificio RAF srl**, \_ con l'Avv. Dario Gionfrida

- ricorrente-

contro

**BORGATO RENATO**

**CACCO RAFAELLO**

**CACCO DANIELE**

**TOMASIN IVANO**

- resistenti -

\* \* \*

Il Fallimento Suolificio RAF srl, autorizzato dal Giudice delegato con decreto del 07/01/2023 (doc. 1 di parte ricorrente), con ricorso ex art. 671 cpc, depositato in data 05/09/2023, ha chiesto di essere autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti di Renato Borgato, Raffaello Cacco, Daniele Cacco, in solido tra loro, sino alla concorrenza dell'importo di euro di € 940.723,66, e di Ivano Tomasin, in solido con gli altri resistenti, sino alla concorrenza di euro 89.700,00.

A fondamento della domanda, la curatela ha esposto che Renato Borgato aveva rivestito la carica di amministratore della società dal 20.10.2017 sino alla declaratoria di fallimento, avvenuta con sentenza del Tribunale di Padova n. 10/2021, del 14-25.1.2021; ha poi dedotto che gli altri tre resistenti avevano assunto la qualifica di amministratori di fatto.

Ha quindi prospettato le seguenti condotte di *mala gestio*:

- predisposizione di bilanci non veritieri e indebita prosecuzione dell'attività caratteristica nonostante la condizione di perdita del capitale in cui versava la Suolificio RAF Srl sin dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2017;





- prelevamenti di somme di denaro ingiustificati;
- omesso pagamento sistematico di tributi e conseguente danno derivante dalle sanzioni, aggi e interessi;
- pagamenti preferenziali.

I suddetti illeciti sono addebitati, in concorso tra loro, a Renato Borgato, Raffaello e Daniele Cacco.

Ivano Tomasin, ritenuto amministratore di fatto della divisione aziendale denominata “Raf Shoes”, ubicata a Sant’Angelo di Piove di Sacco (in Via S. Marco 6), viene invece ritenuto corresponsabile solo della seconda condotta.

In relazione al *periculum in mora*, la ricorrente ha valorizzato la natura fraudolenta delle condotte ascritte ai resistenti e la loro incapienza patrimoniale.

\* \* \*

All’udienza del 22.11.2023, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso nei confronti di Raffaello Cacco, riservandosi di promuovere contro il predetto resistente la causa di merito.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del presente procedimento cautelare, limitatamente al rapporto processuale tra la curatela e Raffaello Cacco.

Nessuno degli altri resistenti, cui il ricorso è stato debitamente notificato, si è costituito in giudizio.

Va per l’effetto dichiarata la contumacia di Renato Borgato, Daniele Cacco e Renato Tomasin.

\* \* \*

Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.

Va in primo luogo osservato che l’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti (Cass. Civ. 2975/2020).

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l’attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La curatela è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l’entità del danno stesso. Il ricorso a criteri equitativi di liquidazione è ammesso solo ove ne sussistano le condizioni, sempreché possa, in ragione delle circostanze del caso concreto, ritenersi logicamente plausibile e sempre che l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le



ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass. civ. SS UU. N. 9100/2015).

L'art. 2486 cod. civ., come novellato dal D. Lgs. N. 14/2019, recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, stabilisce infine che il danno determinato dalla violazione degli art. 2485 e 2486 cod. civ. va quantificato, salva la prova di un diverso ammontare, secondo il criterio della cd. differenza dei netti patrimoniali, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento e sino al compimento della liquidazione.

\* \* \*

Premesso quanto sopra in linea generale, va in primo luogo rilevato che, in base alle prove raccolte nella presente fase cautelare, non vi sono evidenze tranquillizzanti circa l'assunzione, in capo a Daniele Cacco e Ivano Tomasin, della qualifica di amministratori di fatto.

In argomento, va premesso che la figura dell'amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale (cfr. Cass., Sez. I, 5/12/2008, n. 28819; 14/09/1999, n. 9795). Lo svolgimento delle predette funzioni è ravvisabile nell'assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo d'investitura e, in linea più generale, dal condizionamento esercitato da quest'ultimo sulle scelte operative (cfr. Cass., Sez. I, 1/03/2016, n. 4045; Cass., Sez. V, 5/02/2014, n. 2586; 12/03/2008, n. 6719).

Non è quindi sufficiente che il soggetto al quale venga ascritta la qualifica di amministratore di fatto sia intervenuto in alcune operazioni gestorie, ma è necessario che il ruolo dallo stesso rivestito nella società, pur prescindendo da un'investitura formale, sia assimilabile a quello di un amministratore di diritto. È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali, ad esempio, la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.

Nel caso in esame, Renato Borgato, sentito dal curatore, ha dichiarato di avere delegato parte della gestione aziendale a Raffaello Cacco e Daniele Cacco, precisando, in particolare, che Daniele Cacco si occupava di gestire la produzione e di trattare, con Raffaello Cacco, la dilazione ed il rientro con i fornitori che lamentavano morosità con la società (cfr. doc. n. 17).

Le dichiarazioni di Borgato sono corroborate dalle informazioni rese da alcuni fornitori ed altresì dalle dichiarazioni di un dipendente (cfr. doc. n. 18, 19, 23, 24).



Da tali dichiarazioni si evince tuttavia che a Daniele Cacco era delegata l'esecuzione di specifiche attività, legate prevalentemente alla produzione e alla gestione con i rapporti con la clientela e i fornitori, ma non può certo desumersi che Daniele Cacco avesse assunto il più ampio ruolo e le maggiori responsabilità che competono ad un amministratore, non emergendo che egli abbia in alcun modo partecipato alla redazione dei bilanci o alle assemblee redatte alla loro approvazione, né che dirigesse il personale, o che avesse deleghe o titoli per operare nei conti correnti societari, né che avesse offerto garanzie in nome e per conto della società.

Nella presente sede non può nemmeno darsi rilievo alle risultanze del procedimento penale avviato anche nei confronti di Daniele Cacco e, in particolare, alla sentenza di patteggiamento.

Va infatti rilevato che la materia è stata toccata dalla recente riforma del processo penale di cui al D. Lgs. N. 1507/2022.

Segnatamente, in base all'attuale testo dell'art 445, comma 1 bis, del codice di procedura penale *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”*.

Dalla lettura della relazione illustrativa alla riforma emerge chiaramente che la modifica normativa, nata nell'ottica di incentivare il ricorso allo strumento processuale del patteggiamento, intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.

Tale soluzione legislativa sembra quindi finalizzata a porre fine a quell'interpretazione giurisprudenziale che vedeva comunque nella sentenza di patteggiamento un elemento probatorio fondamentale, capace addirittura di determinare una sorta di inversione dell'onere della prova.

Nel caso in esame, il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia ed anche la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata in data successiva alla riforma.

Alcun effetto può quindi attribuirsi a detta sentenza nel giudizio civile.

Quanto, poi, alla circostanza che Daniele Cacco abbia versato una somma alla curatela a titolo risarcitorio, va premesso che tale assunto si fonda su di un documento unilaterale proveniente dal fallimento: in ogni caso, in assenza di alcun altro documento volto a contestualizzare tale pagamento, e tenuto conto del modesto importo versato, non è possibile evincere, da tale fatto, un'assunzione di responsabilità parificabile a quella di un amministratore di fatto.

Le evidenze assunte escludono quindi che Daniele Cacco possa considerarsi quale amministratore di fatto, essendo tuttavia possibile valutare una sua eventuale corresponsabilità per le condotte che risultino espressione della concreta attività dallo stesso esercitata su delega di Renato Borgato.



\* \* \*



Quanto a Ivano Tomasin, la condotta allo stesso addebitata riguarda esclusivamente i prelievi e i pagamenti ingiustificati provenienti dal conto corrente riferito alla unità operativa denominata Ralf Shoes.

Dalla documentazione in atti emerge invero che egli aveva effettivamente la delega ad operare su uno dei conti correnti intestati alla società e che ha effettuato numerosi prelievi e operazioni (doc. n. 24, 27). Un cliente ha poi effettivamente dichiarato di avere intrattenuto rapporti prevalentemente con Tomasin, ma ha altresì precisato che egli risultava essere un dipendente, e non un amministratore (doc. n. 49).

Non risulta invece che Tomasin abbia concretamente partecipato ad altre attività organizzative, amministrative e gestionali della società fallita.

Non essendovi, inoltre, chiara evidenza dell'effettiva struttura e organizzazione aziendale, non vi sono, allo stato, elementi utili a corroborare gli assunti di parte ricorrente, secondo cui la Ralf Shoes potesse essere qualificata come un ramo aziendale a sé stante, del quale Ivano Tomasin rivestiva la carica di amministratore di fatto.

Gli elementi raccolti sono tuttavia sufficienti per poter valutare una eventuale responsabilità di Tomasin, a titolo extra contrattuale, per la condotta distrattiva a lui imputata.

Premesso quanto sopra, ed individuata quindi nel solo Renato Borgato la qualifica di amministratore della società fallita, è ora possibile andare ad esaminare le singole condotte contestate.

\* \* \*

Partendo dal primo addebito, va osservato che, secondo la prospettazione della curatela, l'organo amministrativo della società fallita avrebbe fatto figurare, nei bilanci del 2017 e 2018, ricavi inesistenti per euro 202.800,00, con conseguente iscrizione di asseriti crediti per fatture da emettere.

Detti crediti, che non troverebbero alcuna giustificazione nella documentazione sociale, sarebbero stati stornati solo nel 2019, così rendendo palese la perdita del capitale sociale, che tuttavia doveva essere rilevata sin dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2017.

Il fallimento ha quindi provveduto a rettificare i bilanci di esercizio, espungendo detta iscrizione sin dall'esercizio al 2017. La curatela ha operato anche una ulteriore rettifica, a favore del fallimento, relativa alla duplicazione di un debito.

Conseguentemente alle suddette rettifiche, secondo quanto allegato dalla curatela il patrimonio della società fallita sarebbe dovuto risultare negativo sin dal 31.12.2017, come da tabella seguente (riportata a pag. 17 del ricorso):

	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2020</i>
Patrimonio netto da	32.155,00	33.855,00	- 631.093,00	- 821.655,54





bilancio				
Rettifiche	- 202.080,00	- 202.080,00	138.480,00	138.480,00
apportate dalla Curatela				
Patrimonio netto rettificato	- 169.925,00	- 168.225,00	- 492.613,00	- 683.175,54

Ebbene, ritiene il Giudice che la ricostruzione del fallimento abbia trovato, nella presente fase cautelare, adeguato riscontro probatorio.

Ed invero, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dai partitari prodotti come doc. n. 57, nell'esercizio 2017 risulterebbero, in "avere", crediti per merci in conto vendita per euro 202.800,00, per i quali la curatela ha prospettato la totale assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa (quali, ad es., conferme d'ordine, documenti di trasporto, corrispondenza, ecc.).

Del pari in "dare", nel conto 09/2003 risulterebbero crediti per fatture da emettere di pari importo: la curatela ha tuttavia rilevato la mancata emissione di qualsivoglia fattura di vendita in relazione a tale asserita cessione di beni non solo nel 2017 ma anche nell'esercizio successivo.

La voce è stata stornata nel 2019.

A fronte di tali specifiche allegazioni, incombeva sull'amministratore convenuto giustificare le predette iscrizioni e dimostrare che i crediti indicati fossero effettivi, o comunque supportati da documentazione idonea a provare l'esistenza dei crediti indicati.


Nulla sul punto ha dedotto Renato Borgato, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi e di non offrire alcun elemento utile a propria difesa.

Pare quindi corretta, seppur alla stregua della delibazione sommaria che connota la presente fase, la rettifica di bilancio operata dalla curatela, secondo la quale, una volta espunta dal bilancio la voce relativa alle fatture da emettere, riferite a crediti di cui non è provata l'esistenza, il patrimonio netto sarebbe risultato negativo sin dal 31.12.2017.

Sussiste quindi il *fumus boni juris* della condotta addebitata a Renato Borgato, avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante si fosse verificata una causa di scioglimento della società, data dalla perdita integrale del capitale sociale, sin dal 31.12.2017, e dalla conseguente violazione degli artt. 2486 e ss. cc.

In relazione alla quantificazione del danno, ritiene il Giudice che, nella presente sede sommaria, e salvo ogni diverso approfondimento che sarà necessario effettuare nella fase di merito, possa ritenersi attendibile il prospetto operato dalla curatela, che ha provveduto a riclassificare i bilanci in ottica liquidatoria, applicando i principi contabili vigenti in materia (e in particolare il principio OIC 5, come





meglio illustrato alle pagine 20 e 21) ed altresì a quantificare il danno secondo la differenza dei netti patrimoniali, tenendo conto anche dei costi ineludibili liquidazione.

In particolare, la curatela ha individuato quali costi di liquidazione:

- i) i canoni d'affitto dell'azienda per la durata residua del contratto (*i.e.*, fino alla prima scadenza del 31.12.2019: doc. 4, cit.), per complessivi € 12.000,00, da corrispondersi in ogni caso poiché il contratto non prevedeva clausole di risoluzione anticipata;
- ii) sei mensilità di canone locazione del capannone, per complessivi € 18.000,00, pari alla misura contrattualmente prevista per l'esercizio del diritto di recesso anticipato del conduttore (doc. 56).

Il tutto, dunque, per complessivi € 30.000,00.

La curatela ha prudenzialmente quantificato la differenza dei netti patrimoniali considerando il patrimonio della società fallita al 31.12.2018 e non al 31.12.2017.

Allo stato, tale quantificazione può ritenersi corretta.

Ritiene pertanto il Giudice di quantificare il danno in misura pari ad euro 511.232,76, importo pari alla differenza tra l'incremento del *deficit* patrimoniale tra il 31.12.2018 e il 31.12.2020 (€ 541.232,76) e i costi liquidatori (€ 30.000,00).

Il riconoscimento, nei confronti di Renato Borgato, della prima delle condotte lamentate consente di soprassedere, quantomeno nella fase cautelare, sull'esame delle ulteriori condotte, riferite ai prelievi ingiustificati, ai pagamenti preferenziali e all'omesso pagamento di imposte, poiché il danno derivante da tali condotte (riferite tutte a fatti accaduti quando la società aveva perso integralmente il capitale sociale) risulta compreso nella quantificazione del danno da patrimoni netti come sopra illustrata.

Si osserva, in particolare, che i prelevamenti senza titolo vengono tutti collocati tra il 2018 e il 2020 e che l'omesso pagamento di imposte si riferisce ad annualità dal 2017 in poi.

I pagamenti preferenziali sono invece tutti collocati nel 2020.


Sussiste inoltre il requisito del *periculum in mora*, in ragione dell'evidente incapienza patrimoniale del resistente, insufficiente a garantire l'ingente credito vantato dalla curatela (cfr. doc. n. 52).

\* \* \*

Quanto, invece, alla posizione di Daniele Cacco, va rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto circa il suo ruolo in società, egli potrebbe, al più, essere chiamato a rispondere degli asseriti pagamenti preferenziali. Si tratta tuttavia di una responsabilità di natura extra-contrattuale, per l'accertamento della quale grava sulla curatela l'onere di provare tutti gli elementi dell'illecito (e quindi condotta, evento, nesso di causalità ed altresì il danno concretamente attribuibile al resistente).

Premesso ciò, va ora osservato che, dalle dichiarazioni versate in atti, emerge come il pagamento dei fornitori venisse gestito non solo da Daniele Cacco ma anche da Raffaello Cacco: in difetto di una specifica individuazione del soggetto autore dei pagamenti meglio specificati nel doc. 47 della curatela,





non è possibile, allo stato, verificare se e quali, tra i suddetti pagamenti, siano stati disposti da Daniele, non potendo quindi allo stato addebitarsi alcun danno al resistente.

\* \* \*

Venendo, infine a Ivano Tomasin, l'unica condotta addebitatagli riguarda i prelievi indebiti dal conto corrente 34931 intestato alla società presso la BCC Patavina (doc. n. 40).

Ebbene, pur non essendovi sufficiente prova, nella presente fase, del fatto che Tomasin abbia rivestito la qualifica di amministratore di fatto, egli risulta in ogni caso autore di numerosi prelevamenti di denaro, o destinatario, personalmente o tramite società a lui riconducibili, di bonifici di pagamento: le operazioni sono meglio indicate nella tabella alle pagine 27 e 28 del ricorso.

Alla luce dei documenti versati in atti (distinte di prelievo doc. n. 27), Ivano Tomasin risulta avere prelevato importi per euro 33.700,00, dei quali risulterebbero apparentemente inerenti gli scopi sociali solo euro 4.000,00 a titolo di stipendio.

Gli altri prelevamenti, dei quali egli è autore, risultano ingiustificati.

Inoltre, risultano effettuati bonifici a favore di Tomasin Ivano o di soggetti a lui riconducibili (quali la società Itierre sas – cfr. doc. n. 40 e 41 -) per euro 49.000,00.

La curatela ha dichiarato di non avere rinvenuto alcun documento utile a giustificare detti pagamenti.

Tomasin ha ritenuto di non costituirsi per offrire qualche giustificazione in relazione a pagamenti a lui stesso diretti, apparentemente estranei al rapporto di lavoro dal quale era legato alla società.

Ritiene pertanto il Giudice che sussista il fumus della condotta ascritta a Ivano Tomasin per l'importo di euro 78.700,00.

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, in ragione dell'incapienza patrimoniale del resistente: ed invero Ivano Tomasin risulta esclusivamente titolare del diritto di abitazione su di un immobile e correlato garage, e quindi di un diritto patrimoniale che, alla luce delle evidenze sommarie, parrebbe non pignorabile da parte dei suoi creditori.

\* \* \*

In ragione di quanto sin qui esposto, la curatela va autorizzata a procedere a sequestro conservativo nei confronti di Renato Borgato sino alla concorrenza dell'importo di complessivi euro 511.232,76 (nei quali devono ritenersi compresi, dunque, anche gli importi per i quali egli risponderà in solido con Ivano Tomasin) ; autorizza il fallimento Suolificio Raf srl a procedere a sequestro conservativo nei confronti di Ivano Tomasin, in solido con Renato Borgato, sino alla concorrenza di euro 78.700,00.

Il ricorso va invece rigettato nei confronti di Daniele Cacco.

Venendo al regime delle spese di lite, va osservato che, ai sensi dell'art. 669 *octies* cpc, le spese riferite al rapporto tra la curatela, Renato Borgato e Ivano Tomasin andranno regolate all'esito del giudizio di merito.



In relazione invece alle domande cautelari proposte nei confronti di Daniele Cacco nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia del resistente.

**P.Q.M.**

Dichiara l'estinzione del procedimento cautelare limitatamente ai rapporti tra il Fallimento Suolificio Raf srl e Raffaello Cacco;

Rigetta il sequestro proposto nei confronti di Daniele Cacco;

Autorizza il Fallimento Suolificio Raf srl a procedere a sequestro conservativo nei confronti di Renato Borgato sino alla concorrenza dell'importo di complessivi euro 511.232,76 (compresi dunque gli importi per i quali egli risponderà in solido con Ivano Tomasin, come da capo che segue);

Autorizza il Fallimento Suolificio Raf srl a procedere a sequestro conservativo e nei confronti di Ivano Tomasin, in solido con Renato Borgato, sino alla concorrenza di euro 78.700,00;

Nulla dispone sulle spese nei rapporti tra la curatela e Daniele Cacco;

Riserva al merito la statuizione sulle spese di lite in relazione ai rapporti tra il fallimento, Renato Borgato e Ivano Tomasin.

Si comunichi.

Venezia, 9 gennaio 2024

Il Giudice  
dott.ssa Lisa Torresan

